

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1590 del 25/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COSTAMP S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zignola n. 12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione e costruzione di stampi per particolari in lamiera, attrezzature meccaniche ed elettroerosioni a filo sito nel Comune di Forlì, Via Zignola n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1615 del 25/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COSTAMP S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zignola n. 12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione e costruzione di stampi per particolari in lamiera, attrezzature meccaniche ed elettroerosioni a filo sito nel Comune di Forlì, Via Zignola n. 12.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 11/11/2015 acquisita al Prot. Com.le 97903 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 96936 del 12/11/2015, da **COSTAMP S.R.L.**, nella persona della Sig.ra Carleo Rosangela, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Forlì, Via Zignola n. 12, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione e costruzione di stampi per particolari in lamiera, attrezzature meccaniche ed elettroerosioni a filo sito nel Comune di Forlì, Via Zignola n. 12, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 10/12/2015 Prot. Com.le 106966, acquisita al Prot. Prov.le 104096/2015, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Atteso che, a seguito di richiesta da parte della ditta in data 18/12/2015, in data 31/12/2015 il SUAP del Comune di Forlì ha concesso alla Ditta proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che in data 29/01/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 7086 e da Arpae al PGFC/2016/1144;

Visto che con nota di Arpae PGFC/2016/3178 del 07/03/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Considerato che in data 16/03/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì documentazione integrativa volontaria relativa all'impatto acustico, acquisita al Prot. Com.le 22186 ed al PGFC/2016/3723;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 17/03/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto delle prescrizioni e dei limiti riportate in allegato al presente provvedimento;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Forlì ha trasmesso la seguente comunicazione: *“la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA ing. Lombardi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico. Vista la documentazione, salvo diverse valutazioni eventualmente espresse in Conferenza si provvederà a redigere parere”*;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento;

Considerato che in riferimento all'impatto acustico il Comune di Forlì, con Nota Prot. Com.le 29818 del 08/04/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/4992 ad oggetto *“PARERE ACUSTICO AUA – Ditta COSTAMP SRL - via Zignola, 12 - RIF. PG. 0097903/15.”* il Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di AUA in oggetto e successive integrazioni contenenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA ing. Lombardi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Zignola, 12 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 17/03/2016; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 16/05/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate

nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione n. 111 del 03/03/2008 prot. n. 21898/08 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a COSTAMP, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., trattandosi dell'ultimo atto di aggiornamento della autorizzazione n. 86 del 06/04/00 prot. n. 48412/99 rilasciata ai sensi del previgente DPR 203/88;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **COSTAMP S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **COSTAMP S.R.L.** (C.F./P.IVA 01829310406), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Zignola n. 12, **per lo stabilimento di progettazione e costruzione di stampi per particolari in lamiera, attrezzature meccaniche ed elettroerosioni a filo sito nel Comune di Forlì, Via Zignola n. 12.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 111 del 03/03/2008 prot. n. 21898/08 rilasciato, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., trattandosi dell'ultimo atto di aggiornamento della autorizzazione n. 86 del 06/04/00 prot. n. 48412/99 rilasciata, ai sensi del previgente DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena a COSTAMP.

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione con contestuale modifica sostanziale (nuova emissione E3 "macchina taglio laser").

Con e-mail del 25/09/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, un'istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 17/03/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E1 tempra di particolari metallici - L'attività in oggetto è compresa al capoverso n. 2 dell'Allegato 4.16 "Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce i seguenti valori limite:

Polveri totali (di cui nebbie oleose 5 mg/Nm ³)	10 mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nmc
CO	100 mg/Nmc

nonché al punto 4.13.24 "Trattamenti termici (tempra, ricottura, rinvenimento, carbonitrurazione, brunitura, impregnazione ecc.)" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce i seguenti valori limite:

Materiale particellare	10 mg/Nmc
Ammoniaca	15 mg/Nmc
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	100 mg/Nmc

Tenuto conto di quanto previsto al punto 1) lettera C. dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite più restrittivi di seguito indicati:

Polveri totali (di cui nebbie oleose 5 mg/Nm ³)	10 mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nmc
CO	100 mg/Nmc
Ammoniaca	15 mg/Nmc

Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico della emissione, al fine di verificare il rispetto dei valori limite sopra indicati fissati con il presente rinnovo dell'autorizzazione. Successivamente l'autocontrollo periodico previsto dal punto 4.13.24 dei criteri CRAIER sarà sostituito dalla tenuta di un registro su cui annotare mensilmente i consumi di olio, che non dovranno essere superiori a 10 litri/anno, ai sensi di quanto stabilito al punto 4. "Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 15 kg/mese" del criterio regionale ex C.R.I.A.E.R. n. 7200 approvato con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della

Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999.

Emissione E2 aspirazione reparto carpenteria leggera su postazioni di saldatura, trattamento termico su piccoli particolari e sulle macchine: lapidello, levigatrice, troncatrice, pallinatrice, affilatrice.

- L'attività di saldatura è compresa al punto 4.13.20 "Saldatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e all'allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il solo parametri polveri. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.20.
- Le altre attività sono comprese al punto 4.13.18 "Rettifica, tornitura, foratura, fresatura, taglio" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nonché al capoverso n. 4 dell'Allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Si applica pertanto il valore limite fissato da entrambe le normative succitate, pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "polveri totali".

Verificato che per quanto riguarda il parametro "polveri" i criteri tecnici sopraccitati stabiliscono il medesimo valore limite, in conclusione si applicano i seguenti valori limite: Polveri totali (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). Poiché i consumi di filo per saldatura non sono superiori a 40 Kg/mese, come stabilito al punto 5. "SALDATURA DI OGGETTI O SUPERFICI METALLICHE" del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, la Ditta è esonerata dall'effettuare gli autocontrolli annuali previsti dal punto 4.13.20 dei criteri CRIAER sopra citato, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di emissione sopraindicati e di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura. Dal momento che sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente alla migliore tecnologia (filtro a cartucce) dotato di pressostato differenziale, ai sensi di quanto previsto al punto 8.1 della DGR 960/99 la Ditta è esonerata dall'autocontrollo annuale per il parametro polveri previsto dal punto 4.13.18 dei criteri CRIAER sopra citato, che sarà sostituito dalla annotazione su registro vidimato da Arpa delle verifiche periodiche dell'impianto di abbattimento.

Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico della emissione, al fine di verificare il rispetto dei valori limite sopra indicati fissati con il presente rinnovo dell'autorizzazione. Successivamente l'autocontrollo periodico sarà sostituito dalla tenuta di un registro su cui annotare mensilmente i consumi di materiale di apporto per saldatura e le ispezioni all'impianto di abbattimento.

Emissione E3 macchina taglio laser - L'attività in oggetto è compresa al capoverso n. 5 dell'Allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite in emissione per l'inquinante polveri totali, nonché al punto 4.13.16 "Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa i valori limite in emissione per gli inquinanti polveri totali, ossidi di azoto e monossido di carbonio. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.16, di seguito riportati:

Materiale particellare	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	20 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc

La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime.

Considerato che sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente alla migliore tecnologia (filtro a cartucce) dotato di pressostato differenziale, ai sensi di quanto previsto al punto 8.1 DGR 960/99 la ditta è esonerata dall'autocontrollo annuale per il parametro polveri, che sarà sostituito dalla annotazione su registro vidimato da Arpa delle verifiche periodiche degli impianti di abbattimento. Tali verifiche dovranno avere una periodicità almeno mensile, trattandosi di filtro dotati di pulizia pneumatica ad aria compressa. I controlli analitici per quanto concerne i parametri "ossidi di azoto" e "monossido di carbonio" dovranno essere effettuati con periodicità almeno annuale.

CT1 Centrale termica officina (274 kW, a metano), CT2 Caldaia riscaldamento uffici (30, 45 kW, a metano). Le emissioni convogliate sono relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 poiché la potenza termica nominale complessiva è inferiore a 3 MW, ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 17/03/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 17/03/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 11/11/2015 P.G.N. 97903, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

CT1 CENTRALE TERMICA OFFICINA (274 kw, a metano)

CT2 CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (30, 45 kw, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di progettazione e costruzione di stampi per particolari in lamiera, attrezzature meccaniche ed elettroerosioni a filo sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – TEMPRA DI PARTICOLARI METALLICI

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
di cui nebbie oleose	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – ASPIRAZIONE REPARTO CARPENTERIA LEGGERA SU POSTAZIONI DI SALDATURA, TRATTAMENTO TERMICO SU PICCOLI PARTICOLARI E SULLE MACCHINE: LAPIDELLO, LEVIGATRICE, TRONCATRICE, PALLINATRICE, AFFILATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – MACCHINA TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpa.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione**

N. 3 entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
 6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
 7. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 1** e **N. 2** (esistenti ma precedentemente assoggettate a valori limite differenti). Entro un mese dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
 8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 3** (per i soli inquinanti “ossidi di azoto” e “monossido di carbonio”) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
 9. Il controllo analitico periodico annuale per l'inquinante “polveri totali” alla **emissione N. 3** è sostituito dalla installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 12**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
 10. Il controllo analitico periodico annuale alla **emissione N. 1** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di olio per tempra (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo **punto 12**. I consumi mensili di olio per tempra non devono essere complessivamente superiori a **10 litri all'anno**.
 11. Il controllo analitico periodico annuale alla **emissione N. 2** è sostituito da:
 - a) installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 12**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento;
 - b) annotazione mensile dei consumi di materiale di apporto per saldatura (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo **punto 12**. I consumi mensili di materiale per saldatura non devono essere complessivamente superiori a **kg 40**, per un totale annuo comunque non superiore a **kg 40**.
-

12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di olio per tempra utilizzati negli impianti di cui alla **emissione N. 1**, come richiesto al precedente punto 10;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 2 e N. 3**, così come richiesto ai precedenti punti 9 e 11 lettera a);
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materiale di apporto per saldatura, così come precisato al precedente punto 11 lettera b), relativamente alla **emissione N. 2**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.